

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2023, n. 17-6493

D.L. 157/2020. D.L. 137/2020, articolo 32 quater. D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021. Istituzione, anno 2023, misura straordinaria a sostegno dei gestori delle bocciofile ubicate sul territorio regionale, nell'ambito dei fondi, di cui alla DGR 27-5083 del 20.05.2022, per l'erogazione di ristori a fondo perduto a favore di attività economiche durante Covid-19.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

il decreto legge 157/2020 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020, ha previsto l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 quantificato, per la Regione Piemonte, in Euro 20.568.026,32; le risorse conseguentemente liberate sono state destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;

con D.G.R. n. 8-2515 del 9 dicembre 2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di euro 20.568.026,32 sul capitolo di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

con D.G.R. n. 22-2660 del 22 dicembre 2020 è stata assegnata la somma di euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 denominato "Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19" - Missione 14 Programma 1401 - destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione alla pandemia;

con D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 2-2737 recante "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione categorie beneficiari. Adozione ai sensi art. 57 dello Statuto", sono state destinate le risorse di cui all'art. 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n.157, pari ad Euro 20.568.026,32, al ristoro di categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, attraverso la concessione di un ristoro a tantum a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

con la medesima D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 2-2737 è stato stabilito che le eventuali eccedenze derivanti dalla sua applicazione potessero essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

il Consiglio regionale con deliberazione n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, recante "Ratifica della D.G.R. n. 2-2737 del 30 dicembre 2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione categorie beneficiari. Adozione ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto", ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;
- individuare i criteri di riparto delle quote tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici di cui alle macro categorie, nonché i criteri per l'erogazione delle risorse;
- disporre, in continuità con la gestione dei Bonus a tantum emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020 e previa verifica di congruità, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società dispone di idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

in esecuzione della suddetta D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 ed all'interno dei codici ATECO specifici e delle macro categorie dalla stessa individuate, con le D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e n. 53-3664 del 30 luglio 2021 sono state definite le Misure relative alle quote di riparto ed i criteri per l'erogazione delle risorse tra i relativi beneficiari;

le suddette agevolazioni sono state concesse nel rispetto del Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020) 7127 final fino al 30/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga al 31/12/2021 e, in ultimo, dalla Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 con cui ha ulteriormente prorogato il Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022 o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del “Temporary Framework”, senza che nel frattempo sia stato ulteriormente prorogato il “Temporary Framework”, in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013”;

la Misura complessiva istituita in attuazione del citato articolo 22 del Decreto Legge 30/11/2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19', è stata quindi inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR n. 17583 per un importo pari a Euro 20.568.026,32 ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115;

la succitata D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 ha stabilito, inoltre, che le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della medesima possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione competente;

con deliberazione n. 27-5083 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto “Utilizzo parziale delle risorse alla Regione Piemonte ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle categorie dei beneficiari di cui alle Misure 8 e 12 della D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, in conformità alla D.C.R. n. 119-1257 del 20.01.2021”, la Giunta Regionale ha quindi disposto sull'utilizzo delle economie per un importo complessivo di euro 1.526.000,00, generando un'eccedenza di euro 941.116,28;

con D.G.R. n. 50-5392 del 15.07.2022 è stata destinata quota parte dell'eccedenza sopra citata, pari ad euro 440.000,00, a sostegno dei gestori degli impianti sportivi natatori coperti ubicati sul territorio regionale, residuando così un'economia di euro 501.116,28.

Premesso, inoltre, che:

il protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, per un periodo di oltre due anni (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) e le conseguenti sospensioni delle attività sportive, hanno creato una situazione molto critica, non solo per il blocco di questi servizi per migliaia di utenti, ma anche per le esposizioni finanziarie che i gestori di impianti sportivi hanno dovuto sopportare a fronte di spese di gestione incompressibili e necessarie per garantire il buon funzionamento degli impianti, evitandone un irreversibile depauperamento;

a detta situazione si sono aggiunti i notevoli rincari del costo dell'energia elettrica e del gas naturale per riscaldamento che, a partire dal 2021, hanno comportato un marcato aumento dei costi necessari a garantire il funzionamento e la fruibilità degli impianti sportivi.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, il Presidente della Federazione Italiana Bocce-Comitato Regionale del Piemonte (di seguito F.I.B):

con nota prot. 5879 del 21.02.2022, ha denunciato le gravi difficoltà che stanno vivendo le bocciofile, sia per gli effetti e le conseguenze delle restrizioni pandemiche sia per gli aumenti dei costi energetici;

con nota prot. 398 del 04.10.2022, ha nuovamente sollecitato l'attenzione della Regione Piemonte sulle condizioni difficili che stanno attraversando le bocciofile;

con nota prot. 402 del 12.10.2022 ha ribadito nuovamente che:

- le bocciofile affiliate alla Federazione Italiana Bocce, a causa della pandemia Covid-19, hanno subito un drastico calo dei tesseramenti; calo che si aggira intorno al 20%, determinando la chiusura definitiva di diversi circoli sul territorio piemontese;
- al calo dei tesseramenti, linfa vitale per le bocciofile, si è aggiunto il rincaro dei costi delle utenze, che, da un'indagine informale effettuata presso le società bocciofile, si attesta ad oggi intorno ad un aumento di oltre il 50%;
- diversi Presidenti di Società rifiutano l'organizzazione di tornei invernali per non incombere in ulteriori spese di luce/riscaldamento, che non riuscirebbero a sostenere e/o scelgono di ridurre i giorni o le ore di apertura ai soci, apparendo dunque evidente che l'attività delle bocciofile, sia sociale che sportiva, potrebbe subire un ulteriore e duro contraccolpo.

Dato atto che, come da verifiche del sopra richiamato Settore "Sport e Tempo Libero":

le società bocciofile costituiscono un importante punto di aggregazione dislocato sul territorio e rivestono un importante ruolo sociale, perché frequentate prevalentemente dagli anziani, avendo anche una valenza sportiva importante, sia a livello regionale che nazionale (sul territorio piemontese vengono svolte annualmente circa 800 gare/eventi, che rappresentano il 60-70% dell'intera attività nazionale per la specialità Volo);

un sostegno economico straordinario, rivolto ai soggetti gestori di bocciofile ubicate in Piemonte, finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici e conseguenti agli effetti pandemici, consentirebbe di scongiurare la chiusura e rilanciarne le attività sportive e di aggregazione sociale;

per tale sostegno economico, definito in sinergia con altre misure statali e regionali dirette a categorie analoghe, è stata stimata una somma complessiva di € 501.000,00, nell'ambito delle risorse individuate dalla D.G.R. n. 27-5083 del 20 maggio 2022, quali economie prodotte a valere sulle Misure di cui alle D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, risorse già liquidate a Finpiemonte S.p.A. in attuazione delle deliberazioni sopra citate; sono stati definiti, inoltre, i requisiti di ammissibilità riferiti ai potenziali beneficiari ed agli impianti;

tali agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»; i beneficiari dovranno rendere apposita dichiarazione in tal senso sul modello di manifestazione di interesse.

Sentita, ai sensi della D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, la Commissione consiliare competente, che, in data 01/02/2023, ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento.

Visti:

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74", recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020;

il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. 3-6447 del 30.1.2023 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.

la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";

la D.G.R. n. 16- 6425 del 16/1/2023 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023 in attuazione della Legge regionale" n. 28 del 27 dicembre 2022"

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

- di istituire, ai sensi del decreto legge 157/2020 e del decreto legge 137/2020, articolo 32 quater, una misura straordinaria, anno 2023, finalizzata al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) a sostegno dei gestori delle bocciofile ubicate sul territorio regionale, nell'ambito dei fondi, di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20 maggio 2022, destinati, in conformità alla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, all'erogazione di ristori a fondo perduto a favore di attività economiche in relazione alla pandemia da Covid-19, approvando l'Allegato A, contenente i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione del contributo, e destinando complessivi euro 501.000,00;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la somma complessiva di € 501.000,00, trova copertura utilizzando le risorse individuate dalla D.G.R. n. 27-5083 del 20 maggio 2022, quali economie prodotte a valere sulle Misure di cui alle D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021;
- di dare atto che le suddette agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»; i beneficiari dovranno rendere apposita dichiarazione in tal senso sul modello di manifestazione di interesse;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione tra cui le modalità di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto e della rendicontazione da parte dei futuri beneficiari di contributi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A
SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE BOCCIOFILE DEL PIEMONTE RELATIVE
AL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

1. Oggetto della Misura Straordinaria

La presente Misura Straordinaria riconosce, per l'anno 2023, a favore dei soggetti gestori di bocciofile, di proprietà pubblica o privata, ubicati in Piemonte, la concessione di un contributo straordinario finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, dai medesimi sostenuti durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022).

2. Soggetti beneficiari

Il contributo è a favore dei soggetti gestori di impianti sportivi per il gioco delle bocce ubicati in Piemonte affiliati alla Federazione Italiana Bocce o agli Enti di promozione sportiva che siano stati aperti negli anni 2021 e 2022 e che siano tuttora gestori di tali impianti (alla data di presentazione della domanda), aventi le seguenti forme giuridiche:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
- Società Sportive Dilettantistiche (SSD);
- Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS).

I soggetti che gestiscono più bocciofile possono presentare una domanda per ciascun impianto in gestione.

3. Definizioni

Per gestore dei suddetti impianti sportivi si intende il soggetto proprietario dell'impianto medesimo, di cui cura la gestione, ovvero il titolare del rapporto contrattuale di locazione/concessorio o di appalto con l'ente o il soggetto proprietario, per lo svolgimento dell'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione dell'attività sportiva.

Per bocciodromo si intende un impianto sportivo dotato di campi da bocce coperti e riscaldati, eventualmente dotato di campi all'aperto annessi.

Per bocciofila si intende un impianto sportivo dotato esclusivamente di campi da bocce all'aperto.

Per bocciodromo o bocciofila con licenza di somministrazione si intende un impianto sportivo con le caratteristiche descritte rispettivamente ai due punti precedenti, al quale è annessa e collegata un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia 4, ai sensi del Regolamento regionale recante "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale", approvato con DGR n. 3-8302 del 6.3.2008.

4. Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità per i soggetti richiedenti sono di seguito riportati:

- essere gestori di un impianto sportivo destinato al gioco delle bocce (bocciodromo o bocciofila), ubicato in Piemonte, nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) e fino al momento della presentazione della domanda;
- avere forma giuridica di ASD o SSD o SOMS;
- essere affiliato alla F.I.B o a un Ente di promozione sportiva;
- avere tenuto aperto l'impianto al pubblico nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), fatta eccezione per i periodi di chiusura obbligatoria imposta dalle norme statali, regionali o ordinanze locali finalizzate alla prevenzione del contagio.

5. Risorse finanziarie.

La dotazione finanziaria a disposizione per il perseguimento delle finalità della presente Misura straordinaria è di euro 501.000,00.

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, negli anni 2021-2022, dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici, nel rispetto del massimale previsto dal regime "de minimis" di cui al successivo punto 9.

6. Modalità di determinazione del contributo

Le risorse pari a euro 501.000,00 saranno ripartite nel seguente modo:

- 85% destinati ai soggetti gestori bocciodromi (come definiti al punto 3); il 10% di tale quota sarà destinato esclusivamente ai soggetti gestori di bocciodromi senza licenza di somministrazione di tipologia 4 (come definiti al punto 3);
- 15% destinati ai soggetti gestori di bocciofile (come definite al punto 3); il 10% di tale quota sarà destinato esclusivamente ai soggetti gestori di bocciofile senza licenza di somministrazione di tipologia 4 (come definiti al punto 3).

Nell'ambito delle suddette ripartizioni, i contributi saranno assegnati pro quota, suddividendo la somma disponibile per il numero di beneficiari.

Il contributo erogabile per ciascun soggetto beneficiario non potrà superare l'importo di euro 5.000,00.

7. Procedimento per l'assegnazione dei contributi e Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente pro tempore del Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport.

I soggetti richiedenti dovranno presentare istanza secondo le modalità ed i termini individuati dal

competente Settore Sport e Tempo Libero, con apposito provvedimento dirigenziale, con il quale verrà disciplinato anche il procedimento e i tempi di erogazione dell'aiuto.

8. Controlli

Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in almeno il 10% delle domande ammesse; durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici regionali tutta la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza.

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, con provvedimento del responsabile del procedimento verrà determinata la revoca dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Aiuti di stato

Le suddette agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»; i beneficiari dovranno rendere apposita dichiarazione in tal senso sul modello di manifestazione di interesse.